

(N. 2043)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1986

Università non statali legalmente riconosciute

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema delle università libere legalmente riconosciute che, in quanto enti pubblici, al pari delle università statali concorrono alla realizzazione del pubblico servizio inerente all'istruzione superiore nel contesto del pluralismo culturale riconosciuto ed affermato dalla Costituzione (articoli 33 e 34) si pone con particolare urgenza.

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella consapevolezza di tale problema, ha impegnato il Governo a presentare un apposito progetto di legge in merito, esigenza di recente ribadita dal Parlamento (articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590).

Le necessità di spesa delle varie voci nelle quali si articola il bilancio di una università ha reso in effetti insopportabile, per le sole forze che fino a qui ne hanno garantito la vita, il peso finanziario della gestione delle università libere, al punto che la loro stessa possibilità di sopravvivenza è oggi in forse.

A ciò va aggiunto che proprio la recente normativa sull'assetto della docenza universitaria e sulla sperimentazione organizzativa e didattica ha ulteriormente appesantito, dal punto di vista finanziario, le predette istituzioni universitarie, dovendo esse adeguarsi alla normativa statale.

Di qui la necessità di un intervento legislativo che, per un verso, costituisca riaffermazione del principio del pluralismo cultu-

rale consentendo la sopravvivenza delle università non statali e, per altro verso, vincoli la discrezionalità amministrativa dell'intervento finanziario statale in favore delle università non statali, fissando dei parametri oggettivi in relazione alle esigenze del loro funzionamento e, quindi, dell'assolvimento dei loro compiti istituzionali (articoli 1 e 2).

Trattasi, in sostanza, di un intervento finanziario che non viene erogato in via indiscriminata, ma viene filtrato attraverso la sussistenza di dati oggettivi.

La contribuzione in favore di quelle università non statali che intendano avvalersene avviene, quindi, sulla base di criteri, fissati con apposito decreto, che tengono conto dell'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta stessa, accertati attraverso il vaglio del Ministro della pubblica istruzione. Detto vaglio ha luogo attraverso tutta

una serie di elementi conoscitivi in ordine alle strutture e al funzionamento dell'università con l'indicazione di dati statistici e informativi che l'istituzione universitaria ha l'obbligo di fornire all'amministrazione (articolo 3).

Il provvedimento fissa, nell'articolo 4, la misura del contributo dello Stato determinata, per l'anno 1986, in lire 90 miliardi, per l'anno 1987 in lire 48 miliardi e, a partire dal 1988, in lire 60 miliardi. È previsto inoltre che, dall'anno finanziario 1989, la spesa predetta sarà determinata con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e cioè, anziché con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, con la legge finanziaria, su base triennale e con aggiornamento annuale. Lo stesso articolo 4, infine, detta le disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'istruzione superiore concorre allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, in attuazione dell'obiettivo posto alla Repubblica dall'articolo 9 della Costituzione.

2. L'istruzione superiore è impartita nelle università e negli istituti superiori istituiti dallo Stato e nelle università e istituti superiori che hanno chiesto ed ottenuto la parità alle istituzioni universitarie statali.

3. La facoltà di istituire università e istituti superiori non statali è concessa con legge, in relazione agli obiettivi di programmazione stabiliti nei piani quadriennali di sviluppo delle università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

4. L'ente o gli enti promotori, nei cui confronti sia stata concessa la facoltà di

istituire l'università o l'istituto superiore non statale, sono tenuti a porre in essere gli adempimenti prescritti dall'articolo 200 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al fine di ottenerne il riconoscimento in via amministrativa.

Art. 2.

1. Le università e gli istituti superiori non statali, che hanno ottenuto la parità, concorrono con le università statali all'espletamento del pubblico servizio relativo all'istruzione superiore.

2. Lo Stato può concedere contributi nei limiti della somma prevista nell'articolo 4, per il funzionamento delle istituzioni universitarie non statali riconosciute, al fine di assicurare il principio del pluralismo culturale sancito dall'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto da parte delle università, per quanto di loro competenza, del principio, di cui all'articolo 34 della Costituzione, di favorire i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Art. 3.

1. L'università non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato presenta annualmente al Ministro della pubblica istruzione il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti, le facoltà, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti, gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

2. Il Ministro della pubblica istruzione può chiedere al rettore dell'università chia-

rimenti sui dati forniti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

1. Per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1986, di cui 30 miliardi concernenti i contributi relativi all'anno accademico 1985-1986 consentiti dall'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, di lire 48 miliardi per l'anno 1987 e di lire 60 miliardi a partire dall'anno 1988, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. Dall'anno finanziario 1989 la spesa di cui al comma 1 sarà determinata con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. All'onere di lire 90 miliardi per l'anno 1986, di lire 48 miliardi per l'anno 1987 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto all'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Università non statali legalmente riconosciute », e, quanto agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamenti iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.